

SENATO DELLA REPUBBLICA

III COMMISSIONE

(Affari esteri e colonie)

RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1951

(24^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GALLETTO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610 » (N. 1430) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	148
PERSICO		148

(Discussione e rinvio)

« Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana » (N. 1386):

PRESIDENTE	151
CARRARA, <i>relatore</i>	151

(Seguito della discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-50, a favore

della Società italiana per l'organizzazione internazionale » (N. 1236):

PRESIDENTE	Pag.	152
BASTIANETTO, <i>relatore</i>		152
LUCIFERO		153

(Seguito della discussione)

« Riforma della carriera diplomatico-consolare » (N. 900):

PRESIDENTE	153
PERSICO	153, 154, 155
LUCIFERO	153, 154, 162, 163
CARRARA	154
SCHIAVONE	154
REALE Eugenio	155, 160
MERZAGORA	156
TESSITORI	156, 162, 163
MOLÈ Enrico	157, 161, 162, 163
SANNA RANDACCIO	157, 162
NEGARVILLE	158
PARRI	158
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	160, 162, 163

La riunione ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Bastianetto, Carboni, Carrara, Galletto, Gerini, Lucifero, Merzagora, Molè Enrico, Negarville, Nitti, Parri, Pasquini, Pastore, Persico, Reale Eugenio, Sanna Randaccio, Schiavone, Scoccimarro, Spano, Tessitori, Tomasi della Torretta.

Sono presenti altresì l'onorevole Dominèdò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

GERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610** » (N. 1430) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610 ».

In qualità di relatore su questo disegno di legge svolgo brevemente la mia relazione, che è stata anche stampata e distribuita.

Allo scoppio delle ostilità tra l'Italia e l'Inghilterra, il Governo egiziano ordinava il sequestro dei beni mobili ed immobili posseduti dai cittadini italiani in Egitto. A guerra finita tra il Governo italiano e quello egiziano si concludeva, in data 10 settembre 1946, un accordo per regolare i rapporti maturati da codesto sequestro e provvedere alla liquidazione dei danni ai cittadini colpiti dallo stesso provvedimento. L'attuale disegno di legge mira a determinare norme di attuazione dell'Accordo suddetto.

Secondo le disposizioni dell'articolo 2 l'onere di restituire agli aventi diritto, a seguito dei prelevamenti effettuati durante la guerra dal Governo egiziano per assistere e sussidiare l'istituzione filantropica italiana durante il conflitto, viene assunta dal nostro Governo per un importo complessivo di lire egiziane 2.308.000.

Nel dare esecuzione all'Accordo del 10 settembre 1946 venne emanata, sia pure in ritardo, la legge 21 agosto 1949, n. 610, la quale, tuttavia, non poteva essere applicata e diventare esecutiva per una divergenza d'interpretazione sorta tra l'Amministrazione del tesoro e la Corte dei conti, la quale sosteneva che, per le somme da pagare in lire italiane ai cittadini italiani, dovesse applicarsi il cambio di lire 1.403,84 per lira egiziana, mentre l'Amministrazione del tesoro, in base all'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, sosteneva che si dovesse applicare il cambio medio mensile delle quotazioni corrispondenti a lire 1.850 per ogni lira egiziana. Per questo

contrasto esistente tra le due Amministrazioni, si è resa necessaria la presentazione dell'attuale disegno di legge, il quale prevede e fissa all'articolo 10 il cambio in lire 1.850 per lira egiziana. Superata questa difficoltà, il presente disegno di legge ha anche chiarito ed esaminato con maggiore obiettività la situazione e la penosa questione, che si trascina da anni con danno evidente delle parti interessate, già così duramente colpite allo scoppio della guerra dal sequestro dei loro beni e che attendono ormai da dieci anni una equa riparazione dei danni sofferti. Per questi motivi di assoluta equità riteniamo che l'attuale disegno di legge debba essere approvato con urgenza. La copertura della spesa è prevista ed assicurata dai residui dell'esercizio in corso tuttora disponibili e già stanziati ai sensi della legge 21 agosto 1949, n. 610. Vi proponiamo, quindi, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo disegno di legge.

Voglio mettere in rilievo la necessità di arrivare ad una conclusione perchè vi sono dei connazionali fortemente danneggiati, i quali hanno percorso un autentico calvario per ottenere il rimborso dei danni subiti e sono ormai passati dieci anni senza che abbiano avuto neppure degli acconti.

Apro la discussione generale sul disegno di legge.

PERSICO. Non posso che associarmi alle esortazioni del Presidente, il quale ha acutamente illustrato la situazione di enorme disagio dei connazionali residenti in Egitto. Posso portare la testimonianza diretta di tutto ciò perchè sin dal 1947, quando ebbi occasione di essere al Cairo, conobbi i dolori e le lacrime di questa gente che dopo dieci anni, causa infinite lungaggini burocratiche, non ha ancora ricevuto un centesimo di rimborso. Quindi confido che i colleghi vorranno approvare senz'altro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed

assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512.

Il pagamento delle suddette somme è effettuato con le modalità previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato articolo 2 dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227.

(È approvato).

Art. 2.

Sono ammesse al pagamento le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese sociali e individuali, le società ed associazioni di fatto, comunque denominate che abbiano cittadinanza o nazionalità italiana nonchè le società ed associazioni costituite all'estero che abbiano prevalenza di interessi italiani e che come tali siano state sottoposte a regime di sequestro da parte delle autorità egiziane.

Sono ammesse al pagamento anche le persone fisiche, che avevano la cittadinanza italiana al momento in cui furono sequestrati i loro fondi liquidi in Egitto, nonchè le persone fisiche che, pur non possedendo la cittadinanza italiana, sono eredi titolari di somme che furono sequestrate in quanto di pertinenza di cittadini italiani.

(È approvato).

Art. 3.

Le domande devono essere dirette al Ministero del tesoro o all'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di sei mesi per i residenti all'estero.

Sono valide le domande e le documentazioni già presentate.

Le domande e le documentazioni, debitamente legalizzate, sono presentate in carta libera.

(È approvato).

Art. 4.

Le domande oltre ai documenti che il richiedente sia in grado di presentare per compro-

vare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate:

a) se trattasi di persone fisiche, dai certificati di cittadinanza e di residenza del richiedente;

b) se trattasi di persone giuridiche private, dalla copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) se trattasi di società legalmente costituite, dal certificato della cancelleria del competente tribunale contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed, ove esista, dello statuto, nonchè delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) se trattasi di imprese individuali dai certificati di cittadinanza e di residenza del titolare dell'impresa;

e) se trattasi di società od associazioni di fatto, dai certificati di cittadinanza e di residenza rispettivamente degli amministratori o di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, nonchè da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede ed alla prevalenza degli scopi perseguiti, la società o l'associazione deve considerarsi di nazionalità italiana;

f) se trattasi di società od associazioni costituite all'estero che siano state sottoposte a regime di sequestro, da un certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari in cui sia specificato che gli interessi da esse rappresentati sono in prevalenza italiani, ovvero da analoga dichiarazione rilasciata da enti pubblici italiani eventualmente interessati nelle società stesse.

Per le persone giuridiche pubbliche è sufficiente la presentazione della sola domanda.

Nelle domande devono essere denunziati gli acconti e le anticipazioni corrisposti da organi italiani sulle somme di cui al precedente articolo 1. Chiunque ometta ed alteri scientemente nelle denunzie stesse dati o elementi essenziali per l'esatto accertamento del relativo credito è punito con la multa fino a lire 200.000.

(È approvato).

Art. 5.

Per il pagamento dei crediti derivanti da rapporti successivi devono essere osservate le di-

sposizioni vigenti in materia circa la prova della qualità di eredi dei creditori dello Stato.

Gli atti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministero del tesoro può richiedere ulteriori documentazioni ed assume le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilità e il fondamento della domanda.

(È approvato).

Art. 7.

È istituito, in via provvisoria, per tutta la durata degli accertamenti contabili presso il sequestratario egiziano e delle operazioni di pagamento agli aventi diritto residenti all'estero, un Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, retto da un funzionario in servizio al Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 8.

L'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, oltre che ad istruire le domande presentate in Egitto ai sensi del precedente articolo 3, provvede ad effettuare presso il sequestratario egiziano tutti gli accertamenti che si rendano necessari ai fini della determinazione della consistenza di ciascun credito.

Le risultanze degli accertamenti contabili sono trasmesse al Ministero del tesoro in appositi estratti-conto nominativi o dichiarazioni contenenti l'entità dei singoli crediti in lire egiziane alla data di chiusura dei conti, al netto delle trattenute effettuate dalle autorità egiziane per spese di gestione, di sequestro, anticipazioni, sussidi o gravami in genere.

Gli importi indicati negli estratti conto nominativi o dichiarazioni di cui al comma precedente, sono liquidati agli aventi diritto con le modalità previste ai successivi articoli 9 e 10.

(È approvato).

Art. 9.

Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verrà appli-

cata la detrazione del tre per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresì scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale.

(È approvato).

Art. 10.

I pagamenti sono effettuati in Italia, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni valutarie, nel controvalore in lire italiane, al cambio fisso di lire italiane 1850 per ogni lira egiziana dovuta.

Nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il pagamento del loro credito sequestrato nella misura stabilita dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 880, si procederà al conguaglio tra l'importo riscosso e quello dovuto ai sensi della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

È in facoltà del Ministero del tesoro, di effettuare pagamenti anche in Egitto in valuta egiziana agli aventi diritto residenti all'estero che ne abbiano fatto esplicita richiesta. In caso contrario i pagamenti verranno eseguiti in lire italiane con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10 e secondo la procedura ordinaria, presso l'Istituto di credito nel territorio nazionale indicato dagli aventi diritto.

Per i pagamenti da farsi all'estero ai sensi del primo comma dell'articolo 1 l'Amministrazione del tesoro interessata richiede al contabile del Portafoglio, che provvede ad acquistarla e trasferirla in Egitto nelle consuete forme regolamentari, la valuta occorrente per effettuare i pagamenti.

Le somme così trasferite sono accreditate in apposito conto corrente da istituirsi presso il Banco italo-egiziano, intestato all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo.

Nello stesso conto corrente sono accreditate anche le somme consegnate dalle autorità egiziane in conto residui della gestione di sequestro.

L'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo effettua le liquidazioni in favore degli aventi diritto che abbiano chiesto il pagamento in Egitto, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 con ordine di pagamento sul conto corrente istituito presso il Banco italo-egiziano.

Ai fini del computo delle anticipazioni od acconti di cui al precedente articolo 9, il cambio da applicare per la conversione delle lire italiane in valuta egiziana è quello stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della presente legge.

Alla fine di ogni mese il Banco italo-egiziano deve consegnare all'incaricato del Tesoro un elenco in triplice copia dei pagamenti effettuati in base agli ordini emessi. Due copie di tale elenco devono essere trasmesse dall'incaricato del Tesoro all'Amministrazione centrale interessata.

I diritti di commissione spettanti al Banco italo-egiziano per le operazioni effettuate, sono a carico del tesoro e sono riportati nel rendiconto di cui al successivo articolo 12.

Sono convalidati i pagamenti eventualmente effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità già esistenti e purchè siano, in ogni caso, conformi alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

(È approvato).

Art. 12.

Tutte le somme accreditate ai sensi del precedente articolo 11 nel conto corrente, istituito presso il Banco italo-egiziano, all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, sono soggette a rendiconto da parte di quest'ultimo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Ad accreditamento effettuato, l'Amministrazione del tesoro richiedente provvede a rimborsare il contabile del Portafoglio del controvalore in lire italiane riferentesi al costo delle operazioni, mediante ordinativi diretti intestati all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, e per esso al contabile del Portafoglio che ha anticipato le somme per l'acquisto della valuta egiziana, con formula di commutazione degli ordinativi stessi in quie-

tanza di fondi somministrati, ai sensi dell'articolo 543 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 610, incompatibili con la presente, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana » (N. 1386).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana ».

Faccio presente alla Commissione che è pervenuto da parte della 5^a Commissione permanente il parere favorevole su questo disegno di legge per quanto riguarda la parte finanziaria. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carrara.

CARRARA, *relatore*. La questione prevista nel disegno di legge è delicata, anche perchè trattiamo della cosa *ratione institutionis* ma non *ratione materiae*, poichè l'argomento non rientra nella nostra competenza. Si tratta del trattamento di pensione del personale dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana il

quale è di provenienza dell'Istituto agricolo coloniale italiano. L'Istituto agricolo coloniale non era un Istituto statale e quindi aveva un trattamento di quiescenza a forma assicurativa. L'Istituto agronomico invece ha il trattamento di pensione. Il personale del vecchio Istituto ha potuto ottenere il passaggio al nuovo Istituto ad allora è sorto il problema del riscatto del tempo passato nel precedente ente. Nella legge di istituzione del nuovo Istituto è stato escluso il riscatto. Con il disegno di legge attuale si chiede di ammettere questo riscatto.

In linea generale, non sarebbe applicabile questo principio, perchè la legge dice che soltanto quando nel precedente servizio si sia goduto della pensione è ammesso il riscatto; si invoca però questo precedente: tale principio ha trovato applicazione legislativa in qualche caso, per esempio, nel caso del personale proveniente dalle cattedere ambulanti di agricoltura. Vogliamo allora valerci di questo precedente? Su questo punto vorrei richiamare un po' l'attenzione dei colleghi della Commissione e, dato che la questione è un po' delicata, vorrei anche aver modo di parlare, prima di decidere definitivamente, con i colleghi della 5ª Commissione, dato che proprio la 5ª Commissione si è occupata del provvedimento.

Non escludo che possa essere dello stesso parere della 5ª Commissione, ma penso che sia il caso di approfondire l'indagine per vedere se effettivamente ricorrano quei principi di ordine giuridico e sociale per i quali sia desiderabile approvare questo disegno di legge. Propongo quindi un breve rinvio della discussione e dell'esame del disegno di legge medesimo.

PRESIDENTE. Come ho già detto in principio, la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole per quanto riguarda la parte finanziaria.

CARRARA, *relatore*. Vorrei che la 5ª Commissione ci dicesse le ragioni per le quali ha ritenuto di dover dare parere favorevole.

PRESIDENTE. Personalmente sono d'accordo con le osservazioni del relatore. Se nessuno fa opposizione, resta inteso che la discussione del disegno di legge viene rinviata ad una delle prossime riunioni.

(Così resta stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-50, a favore della Società italiana per l'Organizzazione internazionale » (N. 1236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-50, a favore della Società italiana per l'Organizzazione internazionale ».

Questo disegno di legge è già stato esaminato dalla Commissione, ma i colleghi avevano richiesto ulteriori chiarimenti sul funzionamento e sulla effettiva destinazione delle somme previste dal disegno di legge. Prego perciò il relatore, senatore Bastianetto, di fornire ai colleghi della Commissione quei chiarimenti che gli erano stati richiesti.

BASTIANETTO, *relatore*. In una delle precedenti riunioni ho già presentato la relazione su questo disegno di legge. A seguito di quella relazione, qualcuno dei colleghi ha chiesto ulteriori informazioni sull'attività dell'Ente in questione e sul come vanno spese le somme erogate. Ho cercato di raccogliere i maggiori dati e le migliori spiegazioni e, se qualcuno dei colleghi volesse prenderne esatta cognizione, avrei il piacere di metterglieli a disposizione.

Comunque, riassumendo, posso dire che ho a disposizione un elenco di tutte le manifestazioni e conferenze tenute nella sede della Società nel 1950. C'è poi l'elenco dei concorsi organizzati dalla Società nel 1950: alcuni per studenti (gennaio-febbraio 1950), un altro nel maggio, un altro in agosto per insegnanti di scuole medie, ecc.

PERSICO. Questi concorsi avevano premi in denaro?

BASTIANETTO, *relatore*. No, erano concorsi a scopi di propaganda. C'è poi un corso di perfezionamento per l'organizzazione internazionale. Ho anche l'elenco di tutte le pubblicazioni editate per conto della Società

dalla C.E.D.A.M.; c'è ancora la rivista « Comunità », che tutti conoscono, e il Bollettino.

A me sembra insomma che il programma svolto, le iniziative prese e il programma preventivo per il prossimo anno siano tali da fare onore non soltanto a questo Istituto, ma vorrei dire che danno la prova e la manifestazione che il Paese ha tutto da guadagnare da questa attività anche per la formazione di una coscienza dei problemi internazionali sia negli studiosi che nel pubblico. Ciò è tanto vero che, nell'ipotesi che l'organizzazione non esistesse, non potrei che concludere che un Paese come il nostro, il quale ha un'importanza notevole in tutto il gioco internazionale, si troverebbe privo di un organismo e di una istituzione che bisognerebbe pensare quanto prima di costituire.

Gli argomenti che ho illustrato in precedenza, i dati che ho aggiunto oggi e che sono a disposizione dei colleghi, mi fanno sperare che in questa riunione si possa veramente arrivare ad una conclusione. È in questo spirito che domando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-50, a favore della Società italiana per la organizzazione internazionale.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte per l'esercizio finanziario 1949-50 con lo stanziamento del capitolo 40 e per l'esercizio 1950-1951 con quello del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi medesimi.

(È approvato).

LUCIFERO. Dichiaro che, essendo socio della Società, mi astengo dal votare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Riforma della carriera diplomatico-consolare » (N. 900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della carriera diplomatico-consolare ». Nella scorsa riunione abbiamo approvato i primi sedici articoli. Passiamo ora all'esame dell'articolo 17, di cui do lettura:

Art. 17.

I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, dopo dieci anni di servizio effettivamente prestato nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di promozione al grado 6°.

Ai funzionari collocati a riposo a norma del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

PERSICO. Dichiaro di mantenere l'emendamento proposto nella scorsa riunione tendente a sostituire le parole « sentito il Consiglio di Stato » con le altre « su parere conforme del Consiglio di Stato ».

LUCIFERO. Debbo ripetere quello che ho già detto, cioè che sono contrario a questa norma che consente di inferire in un modo gravissimo, con dei poteri che restano discrezionali, verso funzionari che hanno vinto un concorso e che possono vedersi messi da parte in un modo che non è accettabile. Un funzionario che vince un concorso assume degli obblighi e acquista dei diritti e questi diritti debbono essere rispettati.

L'esame che si istituisce per la promozione al grado 6° è un'innovazione del disegno di legge.

Ritengo che abbiamo anche il dovere di tener conto dei diritti legittimi acquisiti attraverso anni di carriera e attraverso un concorso vinto dai funzionari. Oggi quindi dobbiamo stabilire che prima di applicare questa norma si deve far luogo all'esame, sicchè tutti i funzionari debbono dare l'esame e soltanto dopo che per due volte non sono stati promossi entrano nell'ambito di questa norma. Ma se stabiliamo che la norma può applicarsi anche a coloro che sono stati dichiarati idonei all'esame ed a coloro che attualmente sono in servizio e che esami non hanno dato nè potevano perchè l'esame non esisteva, commettiamo una gravissima ingiustizia; perciò o si sopprime l'articolo o, se si vuole mantenerlo, bisogna stabilire che il provvedimento può essere preso soltanto nei confronti del funzionario che per due volte non ha conseguito l'idoneità all'esame. E mi consenta l'onorevole Persico di dire che non credo che l'obbligo del parere conforme del Consiglio di Stato possa sostituire la garanzia data dall'eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Infatti se la legge istituisce un esame, evidentemente lo istituisce per tutti, per quelli che si troveranno in una determinata situazione e per quelli che ci si trovano ora. Quindi ritengo che la Commissione debba rettificare l'articolo nel senso che i funzionari che si trovano in questa situazione, cioè nelle condizioni previste dall'articolo 17, potranno essere collocati a riposo solo qualora non abbiano conseguito l'idoneità a norma di quanto disposto dai capoversi quarto e quinto dell'articolo 13. Allora soltanto si potrà prendere il provvedimento stabilito nell'articolo 17: altrimenti si commetterebbe una ingiustizia che rasenta veramente, e non soltanto per eufemismo, l'arbitrio.

CARRARA. Riconosco che i rilievi dell'onorevole Lucifero hanno un fondamento di giustizia, che però deve essere esaminato e vagliato con le speciali esigenze della carriera diplomatica. Infatti può darsi che persone intelligenti e capaci, le quali anche nell'esame di cui ha parlato l'onorevole Lucifero possano riuscire, non abbiano però quel particolare comportamento richiesto dalle funzioni diplomatiche. Ritengo giusto che esistano delle garanzie per evitare che si commettano abusi, ma mi pare che il temperamento proposto dall'ono-

revole Persico — di richiedere la conformità del parere del Consiglio di Stato — costituisca una piena salvaguardia delle esigenze di giustizia.

LUCIFERO. Ma il Consiglio di Stato non può mica pronunciarsi sull'attitudine professionale degli impiegati.

SCHIAVONE. Anche io sono per la soppressione dell'articolo e prego il Presidente di mettere in votazione la proposta. Ho sentito parlare poco fa di ragioni di servizio. Esiste un decreto-legge del 1926 che legifera nella materia delle ragioni di servizio, cosicchè esiste già una norma precisa da seguire in questo campo. Quale è la differenza tra la norma preesistente e quella che oggi si vuole adottare? Si vuole sopprimere la ragione di servizio con la condizione dei dieci anni di servizio prestati nello stesso grado. E a che giova il temperamento che si vorrebbe introdurre da parte dell'onorevole Persico? A che giova il parere conforme del Consiglio di Stato? Su quali motivi può infatti pronunciarsi il Consiglio di Stato? Un parere si dà solo in rapporto ad un motivo di legge. Si concepisce il parere quando per ipotesi la legge preveda espressamente dei motivi per il collocamento a riposo, ma qui tali motivi non sono considerati. Insisto perciò sui concetti che ha esposto il collega Lucifero, che sono a fondamento di quanto ho detto anche in passate riunioni. Sono dunque per la soppressione dell'articolo 17, e, se la soppressione non dovesse essere accettata, in linea subordinata sarei favorevole ad introdurre una norma transitoria, vale a dire che questa legge avrà valore per l'avvenire soltanto e non varrà per quelli che già si trovano in servizio e che non hanno potuto effettuare i concorsi.

PERSICO. Ci sono due questioni diverse nella presente discussione: l'una sollevata dall'onorevole Lucifero, che vuole sopprimere l'articolo, e l'altra dal collega Schiavone, il quale si riporta ad una norma generale per la quale tutti i funzionari incapaci possono essere licenziati.

Circa ciò che ha detto l'onorevole Schiavone, non mi pare che le disposizioni della legge generale si possano estendere a questa legge speciale, perchè questa, nel caso concreto, contiene un elemento caratteristico, che è quello di un decennio prestato nello stesso

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

24^a RIUNIONE (18 gennaio 1951)

grado. Ora, l'attuale legge speciale è più favorevole ai funzionari, perchè, secondo la legge generale, anche dopo uno o due anni i funzionari possono essere collocati a riposo.

SCHIAVONE. Non si tratta allora di ragione di servizio.

PERSICO. No, perchè interviene un altro criterio. La ragione di servizio sta ad indicare un errore tecnico nell'adempimento del proprio dovere, e per ragioni di servizio, qualunque sia la funzione che si espliciti a favore dell'Amministrazione statale, un funzionario può essere collocato a riposo. Nel caso, ad esempio, di un commissario di pubblica sicurezza che arresti un deputato od un senatore, è evidente che, ciò facendo, egli si dimostra incapace di esplicare la sua funzione ed il Ministro dell'Interno lo colloca a riposo per ragioni di servizio.

Qui non si tratta di ragioni di servizio, bensì della complessa valutazione dell'attività di un funzionario che per dieci anni è rimasto nello stesso grado. Non è detto (ed ecco l'errore del collega Schiavone) che dopo i dieci anni questo funzionario debba automaticamente andar via: questa è una condizione sufficiente, ma non una condizione necessaria. Se fosse condizione necessaria, tutti i funzionari allora saprebbero che dopo dieci anni sono collocati a riposo. Ma così non è, e, come elemento condizionante del collocamento a riposo, il disegno di legge governativo aggiunge: « sentito il Consiglio di Stato ». Quindi, è lo stesso progetto governativo il quale dispone che dopo dieci anni di sosta in un grado, per cui si presume che il funzionario non sia molto abile nella carriera, sentito il parere conforme del Consiglio di Stato, lo si può collocare a riposo. Questo parere del Consiglio di Stato non è però vincolante.

A me pare che se si concede all'Amministrazione la facoltà di collocare a riposo, bisogna circondarla di molte cautele perchè si potrebbe prestare ad arbitrî, come nel caso in cui, dovendo far avanzare un certo funzionario e dargli un posto elevato nell'Amministrazione degli esteri, si scavalchino altri funzionari collocandoli a riposo. Quindi, in conclusione, desidero che sia richiesto come garanzia il parere conforme del Consiglio di Stato.

Si fa ora l'obiezione del perchè deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato. Non

per stabilire se sono decorsi i dieci anni, ma si dovrà sentire per stabilire se un funzionario, che non è stato mai promosso nel decorso di dieci anni, possa essere mantenuto in servizio, oppure debba essere collocato a riposo.

Per il regolamento delle singole posizioni, già acquisite dai funzionari che rientrano nelle condizioni previste dalla legge, una norma transitoria stabilirà che rimangono in servizio fino all'entrata in vigore della presente legge, indi ci sarà l'obbligo di aver dato l'esame e di essere stati promossi.

REALE EUGENIO. Già nel seno della Sottocommissione i colleghi della mia parte ed io ci siamo pronunziati contro questo articolo 17. Ho già detto che questa legge non ha alcuna importanza, perchè il Ministero degli esteri continuerà a fare quel che vorrà.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questa è sfiducia.

REALE EUGENIO. È sfiducia verso un Ministero che io conosco direttamente per esserci stato. Il Ministero degli esteri continuerà a promuovere e a collocare a riposo i funzionari che crederà opportuno, indipendentemente da ogni legge che si può approvare. Al Ministero degli esteri ci sono stati, ci sono e ci saranno dei *clans* che domineranno il Ministero stesso, che promuoveranno e collocheranno a riposo chi vorranno, faranno Consiglieri degli Ambasciatori e Ambasciatori dei Consiglieri.

La mia sola preoccupazione nel corso della discussione è stata quella di fare il possibile per tutelare i funzionari dai malefici dell'Amministrazione. Il Ministero, infatti, ha la possibilità di non promuovere un funzionario per 10 anni o perchè quel funzionario è scadente o perchè il funzionario non piace, non gode simpatie presso coloro che dirigono in quel momento il Ministero. Se questo articolo viene approvato, ci saranno 35-40 funzionari che verranno collocati a riposo.

Il senatore Carrara affermava che può aversi il caso di un funzionario il quale dimostra di non avere capacità sufficienti per essere promosso, e che tuttavia potrà essere adibito ad una funzione per cui non ci sia bisogno di avere straordinarie capacità. Nel Ministero c'è la biblioteca, c'è l'archivio, c'è l'ufficio corrieri, l'ufficio spedizioni, il cerimoniale, tutte attività per le quali non c'è bisogno di possedere parti-

colare abilità. Quindi, invece di metterli a riposo, questi funzionari potranno essere passati in altri uffici.

Ora, il fatto stesso che un funzionario non sia promosso per dieci anni costituisce già una punizione sufficiente alla sua scarsa capacità e non c'è bisogno di ricorrere al provvedimento di collocamento a riposo. Se approviamo questo articolo, daremo la possibilità al Ministero, al gruppo dirigente del Ministero, di commettere degli arbitri.

Per queste ragioni sono decisamente contrario alla approvazione dell'articolo.

MERZAGORA. Mi permetto di far presente al collega Reale che non possiamo legiferare partendo dal punto di vista che il Ministero degli esteri possa commettere dei soprusi o che li commetta sistematicamente. Questa non può essere per noi una base ed una base onesta di discussione, perchè come in questo, così in tutti i Ministeri, nelle promozioni e nelle designazioni, possono giocare elementi personali di simpatia, di antipatia, possono giocare anche le raccomandazioni: questa purtroppo è una peste comune in tutti i settori.

Vorrei ora domandare all'onorevole sottosegretario Dominedò, ed in piena coscienza e con franchezza come sempre l'onorevole Dominedò mi risponderà: l'articolo è fatto allo scopo di addivenire ad un miglioramento qualitativo del personale, ossia, dato che la massa del personale del Ministero non risponde alle esigenze del servizio, c'è bisogno di eliminare dei funzionari incapaci?

REALE EUGENIO. L'articolo è fatto allo scopo di liberarsi di 35-40 funzionari.

MERZAGORA. Se così è, se la situazione è così seria, noi, che ci preoccupiamo sempre, in Aula ed in Commissione, delle deficienze della burocrazia e della necessità di migliorarla qualitativamente, non potremo negare di migliorarla quantitativamente, non potremo negare nè al Ministero degli esteri nè a qualsiasi altra amministrazione un mezzo per cui i funzionari incapaci possano essere eliminati. Mi pare che, se dopo aver sostenuto determinati esami una persona è rimasta per dieci anni ad uno stesso grado, in una amministrazione dove i gradi sono numerosi, si sia con ciò rivelata più che incapace, assolutamente insufficiente.

Dopo questa domanda rivolta all'onorevole Sottosegretario, ne formulo un'altra all'onorevole Reale. Dato che ci sarebbero 35-40 funzionari, come egli accenna, che si vorrebbero eliminare (poichè non posso ammettere che un'accusa così grave sia lanciata senza avere elementi probanti) quali sono i motivi per i quali il Ministero degli esteri ha in animo — e commetterebbe un delitto — di mandar via 35-40 funzionari senza particolari motivi?

REALE EUGENIO. Questi funzionari non promossi ci sono.

MERZAGORA. Ma non saranno stati promossi per incapacità!

TESSITORI. Desidero chiarire il mio pensiero in relazione a quel che dissi nella precedente riunione a proposito di questo argomento. Nella precedente riunione, io avevo proposto, ed il mio emendamento fu rigettato dalla Commissione, che si sopprimessero addirittura le parole « sentito il Consiglio di Stato ». Per due ragioni mi pareva di dover proporre questo emendamento:

1) perchè non ravvisavo quale competenza potesse avere il Consiglio di Stato in questa materia;

2) perchè mi pareva che la facoltà concessa all'Amministrazione nella disposizione dell'articolo 17 dipendesse da una condizione automatica ed obbiettiva, sulla quale nessuno potesse discutere, e cioè dalla condizione che un funzionario in dieci anni fosse rimasto sempre nello stesso grado.

Tuttavia, dopo aver sentito oggi quello che è stato detto dai colleghi, voterò contro la proposta di soppressione dell'articolo e a favore della proposta avanzata dal collega Persico.

Nell'esaminare quest'articolo va da sè che non parto dal presupposto pregiudiziale di sospetto nei confronti dell'Amministrazione, perchè, se partissimo da questa pregiudiziale, molte disposizioni di legge che ci sono sottoposte dovrebbero essere da noi rigettate.

Io parto da una pregiudiziale contraria, dalla pregiudiziale cioè di buona fede e di fiducia, non di fiducia politica, ma di fiducia razionale ed umana, per cui ritengo che, come ci potrebbe essere la possibilità di un qualche abuso nell'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di questa facoltà discrezionale, si può anche verificare il caso che un funzionario, pur dopo

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

24^a RIUNIONE (18 gennaio 1951)

dieci anni di servizio senza promozioni, continui ad occupare il suo posto.

La garanzia, nel caso in cui l'Amministrazione intenda avvalersi della facoltà che gli viene concessa con l'articolo 17, è data, secondo me, dal parere conforme del Consiglio di Stato, secondo quanto propone il collega Persico.

Con questa modificazione della disposizione della legge in esame, pare a me che mettiamo sull'avviso l'Amministrazione, qualora ci sia la possibilità di un arbitrio, mettiamo sull'avviso il Consiglio di Stato concedendogli la facoltà di poter esaminare nel merito, nel vivo, il problema concreto della proposta di licenziamento presentata dall'Amministrazione, e diamo così la possibilità anche al funzionario che si ritenga lesa di potersi cautelare e di poter reagire contro l'arbitrio.

Per queste considerazioni penso che la disposizione di legge vada approvata con l'emendamento proposto dal senatore Persico.

MOLÈ ENRICO. Lasciando da parte il criterio della fiducia nell'Amministrazione (e mi perdoni il senatore Reale), nella quale, del resto, non posso non aver fiducia, mi voglio porre da un altro punto di vista e mi domando se quel che prevede l'articolo 17 era previsto anche prima o no. Ora, se per 50-70 anni il principio ora affermato non è esistito, perchè proprio oggi si sente il bisogno di stabilirlo? C'è, dunque, qualche particolare motivo? Io dico che quando voto una legge, la voto perchè è necessaria ad evitare non soltanto arbitri di oggi, ma anche arbitri di domani. Posso avere la massima fiducia nell'onorevole Sforza come Ministro degli esteri (pur avendo votato sempre contro di lui), ma il fatto che gli conceda la maggior fiducia non vieta che domani io possa diffidare di un altro ministro degli esteri.

Quindi, l'articolo 17 offre un pericoloso mezzo che si può prestare ad arbitri.

Per quel che concerne il Consiglio di Stato, debba far presente che qui si pone la questione dei poteri, a cui si è accennato, ed in ciò sono d'accordo.

Si vuole dare questa facoltà discrezionale al Consiglio di Stato. Ma se abbiamo potuto anche nella « *Italiotta* » e nella « *grande Italia* » procedere senza questa norma, perchè proprio oggi dobbiamo ricorrere ad essa? La si vuole

stabilire ad ogni modo. Ed allora facciamo il caso concreto: ci sono dei funzionari che, durante il regime fascista, possono non aver preso parte a concorsi non perchè non lo meritassero, ma perchè era praticamente inutile, dato che prima di tutto non si bandivano e poi si nominava chi si voleva. Ricordo come si facevano allora i concorsi: ho una certa esperienza, che deriva dall'essere stato Ministro dell'istruzione pubblica subito dopo la liberazione.

Ho trovato dei funzionari di prim'ordine, ho trovato Guido Lai, il maestro di tutti i direttori generali, il quale non aveva potuto prendere parte ad alcun concorso perchè era stato messo al bando. I direttori, non riuscendo a divenire suoi superiori, perchè erano stati tutti suoi allievi, gli avevano dato un posticino in una biblioteca per non vederlo. Ora, io dico che, se questo è avvenuto nel Ministero della pubblica istruzione che si prestava meno ad arbitri, volete che non sia accaduto e che non accada in un Ministero esclusivamente politico? Io voto quindi per la soppressione dell'articolo 17, perchè, in definitiva, con esso si dà all'Amministrazione il modo di licenziare i funzionari a suo completo arbitrio.

Mi pare che il collega Schiavone abbia ricordato le norme transitorie sull'impiego, secondo le quali chi dà prova di scarso rendimento può essere collocato a riposo. Ora, se volete approvare questa disposizione, tenete però conto che c'è stato un periodo in cui chi era in condizioni di fare il concorso non lo ha potuto fare perchè ne era impedito da condizioni estranee alla sua volontà.

In conclusione, data l'iniquità di una norma che colloca a riposo chi non ha potuto partecipare a concorsi, sarei dell'avviso di porre una limitazione temporanea: vale a dire questa norma può aver vigore dal periodo della liberazione in poi.

SANNA RANDACCIO. Dopo l'impostazione della questione data dal senatore Molè, desidererei che l'onorevole Sottosegretario di Stato precisasse i profili giuridici delle due formule, quella dell'articolo 17 e l'altra suggerita dal collega Persico, cioè quale particolare risalto giuridico abbia la formula « sentito il Consiglio di Stato » e quale quella « conforme al parere del Consiglio di Stato ».

Sono favorevole a questa norma anche perchè sono stato ad essa favorevole nella elaborazione fatta nella Sottocommissione (anzi faccio rilevare che nel testo originario il parere del Consiglio di Stato non era previsto e fummo tutti concordi, indipendentemente dalle ragioni addotte dal collega Reale, nel pensiero che una deliberazione da parte del Consiglio di Stato ci dovesse essere) e perchè ritengo che il personale del Ministero degli esteri debba essere vagliato alla luce di un particolare esame, di un complesso di requisiti, ma penso che non sia opportuno stabilire che se un funzionario non ha grandi capacità può essere passato all'ufficio cifra o in qualche altro ufficio, perchè non potrà avere in quell'ufficio quella posizione di risalto che è invece propria del personale diplomatico. Ritengo, quindi, che sia opportuno l'intervento del Consiglio di Stato, ed attendo i chiarimenti del Sottosegretario.

NEGARVILLE. Prima di tutto bisognerebbe sapere su che cosa si deve pronunciare il Consiglio di Stato. Mi si dice che è il Ministro che ricorre al Consiglio di Stato e che sente il suo parere sulla idoneità o meno del funzionario, in quanto il licenziamento non sarebbe automatico. Ma con quale criterio un funzionario viene licenziato ed un altro no? Questo è il punto difficile da risolvere.

PERSICO. Il Consiglio di Stato esamina i rapporti e la carriera del funzionario.

NEGARVILLE. Ed allora dobbiamo ritornare al testo, quale ci è presentato. La prima osservazione che debbo fare è contro l'emendamento Persico. Mi pare che questo emendamento, anzichè attenuare gli inconvenienti della disposizione, porti una certa confusione, mentre, d'altra parte, non garantisce nessuno. Sono infatti d'accordo con quelli che ritengono che il Consiglio di Stato non decide niente, la questione restando quella che è.

Inoltre: perchè deve essere fatta questa particolare norma per il Ministero degli esteri? Il collega Merzagora ha ricordato che ci preoccupiamo sempre di migliorare la qualità scadente della burocrazia, ma se una qualità scadente si riscontra in tutta la burocrazia dello Stato, perchè solo per il Ministero degli esteri dobbiamo sancire questa norma? Si dirà che è un Ministero il quale ha delle particolari esigenze, che sono soddisfatte da quelle « ragio-

ni di servizio » che permettono soltanto al Ministero degli esteri di disfarsi di alcuni funzionari, facendo magari trovare la lettera di licenziamento per motivi di disciplina e per motivi di servizio sul tavolo del funzionario.

Ora la questione sollevata dal collega Reale non è di sospetto verso il Ministero degli esteri, ma è a sostegno della realtà dei fatti, e cioè che c'è un ambiente particolarmente propizio alla costituzione di certi *clans*.

Noi non legiferiamo contro i *clans*, però non possiamo non tener conto che nel Ministero degli esteri, per ambizioni particolari e legittime, che suscita la stessa carriera, si possono costituire dei *clans*, dei gruppi. Il legislatore ne tiene conto come elemento di fatto morale, e, tenendone conto, cerca di evitare la costituzione di questi *clans*, che possono essere determinati o da interessi predominanti di funzionari più elevati in grado, o semplicemente da rapporti di amicizia, di parentela e così via, ed esso cerca di evitare i loro deleteri effetti. E perchè non dovremmo tenerne conto ora? Se ne può tenere conto, eliminando puramente e semplicemente l'articolo 17.

Non ritengo che l'emendamento del collega Persico all'articolo trovi in pratica a qualcosa. E inoltre, se il funzionario ha superato, anche modestamente, l'esame di ammissione alla carriera e ha avuto assegnato il posto, poichè al Ministero degli esteri vi sono tanti funzionari che bloccano la carriera di altri, non credo che non possa essere ammesso il fatto che un funzionario possa e sappia solo lavorare all'ufficio cifra, ad esempio.

PARRI. Visto che la questione dell'articolo 17 appare così controversa mi parrebbe opportuno rinunciare senz'altro all'articolo. Mi rendo conto delle plausibili e giustificate ragioni dell'Amministrazione, sono convinto che non esista nessuna atmosfera di sospetto, che non vi siano nomi già designati e sono certo che si tratta di una norma che avrà valore per l'avvenire. Ma domando all'onorevole Sottosegretario se non si possa adottare la via normale seguita da tutte le Amministrazioni. Se la risposta dell'onorevole Sottosegretario è nel senso che le vie normali non servono, allora posso intendere la necessità di uno strumento specifico, ed in questo caso, accettando l'articolo 17, mi dichiaro contrario all'emendamento

Persico, nel quale potrebbe leggersi, in un certo senso, un sospetto ingiurioso verso la capacità dell'Amministrazione a dare un giudizio. Inoltre, l'emendamento del senatore Persico contiene una confusione di poteri da evitarsi, poichè sottopone il giudizio della Amministrazione del Ministero degli esteri alle decisioni di un organo consultivo e amministrativo che non vi ha competenza.

PERSICO. Queste sono proprio le funzioni del Consiglio di Stato.

PARRI. Ma si tratta di pareri non vincolanti nè di merito.

Infine, se si vuole la norma dell'articolo 17, è necessario che vi siano tutte le garanzie affinché la norma stessa non possa servire a scopi personali, e inoltre bisogna fare in modo che rimanga dietro le nostre spalle il periodo anteriore al 1945, in modo da non colpire funzionari antifascisti.

LUCIFERO. Sono d'accordo con l'onorevole Molè: dobbiamo esaminare il disegno di legge nella sua portata, nelle sue conseguenze ed anche nella sua giuridicità nei confronti dei singoli individui. Premetto che dobbiamo ricordarci che, quando parliamo di funzionari della carriera diplomatico-consolare, non parliamo di un ruolo particolare, con particolari funzioni da svolgersi all'estero, ma di funzionari che praticamente sono i funzionari di ruolo del Ministero degli esteri i quali, talora, possono essere mandati all'estero con funzioni di rappresentanza, adempiendo con ciò regolarmente e normalmente le loro funzioni di dipendenti del Ministero degli esteri, alla stessa stregua di qualunque altro funzionario nei riguardi del proprio Ministero. Questo per la chiarezza, e con questo non voglio escludere che vi possa essere un funzionario dell'Amministrazione degli affari esteri che, senza aver avuto missioni all'estero, abbia fatto una carriera di carattere delicato e responsabile.

Veniamo ora al problema dell'emendamento del senatore Persico. Confesso che non vorrei essere uno dei Consiglieri di Stato cui fosse richiesto un parere vincolativo sulla idoneità di un funzionario, del quale, con ogni probabilità, ignora la esistenza. Su quali elementi dovrei dare il mio giudizio? Su quelli che mi fornisce il dicastero che me ne ha proposto l'allontanamento. Nè vi è il contraddittorio. Ora, ditemi

come questo organo, istituito per dare pareri di legittimità, possa stabilire il torto o la ragione del Ministero sulla idoneità o meno di un suo funzionario. Credo che l'unico risultato sarà che impediremo lo svolgimento di un'eventuale azione di difesa da parte della persona colpita dal provvedimento che possa essere ritenuto illegittimo. Il parere vincolativo del Consiglio di Stato è, infatti, probabilmente l'ultima legnata che possiamo tirare addosso a questi funzionari, perchè essi, evidentemente, una volta collocati a riposo su parere conforme vincolante del Consiglio di Stato, non potranno mai ricorrere al Consiglio di Stato.

Ad ogni modo può il Consiglio di Stato sostituire quel tale esame di idoneità da noi fissato per legge? Non dobbiamo poi dimenticare che il problema che più ci assilla è la retroattività del disegno di legge in una sua determinata disposizione. Questo disegno di legge infatti dispone per l'avvenire, ma contiene una disposizione retroattiva perchè, mentre da un lato vuole che la disposizione in oggetto vada applicata a coloro i quali non hanno conseguito un esame di idoneità, da questa legge istituito, dall'altra parte poi, per la sua formulazione, il disposto dell'articolo 17 si applica anche a coloro che non hanno potuto sostenere questo esame, solo per il fatto che l'esame in parola ancora non esisteva, considerandosi essi funzionari da dimettersi come se avessero sostenuto tale esame con esito negativo. Questo è il fatto sostanziale. E la disposizione urta quindi, a mio avviso, non solo contro i principi generali del diritto, ma anche contro una incongruità insita nella legge stessa. È anche per queste ragioni quindi, oltre quelle già dette in altro intervento, che io sono per la soppressione dell'articolo 17.

In via subordinata, però, se non si vuole giungere alla soppressione, dobbiamo assolutamente inserire una disposizione per la quale la norma dell'articolo 17 venga applicata solo nei confronti di chi ha sostenuto l'esame due volte senza aver conseguito l'idoneità, sicchè coloro che oggi si trovano nella condizione di permanenza decennale in uno stesso grado, ma che non hanno potuto sostenere l'esame perchè non esisteva, non rientrerebbero nel caso dell'articolo 17, e solo quando avranno sostenuto l'esame due volte e due volte saranno

stati respinti, allora si potrà applicare ad essi il rigore della legge.

REALE EUGENIO. Desidero rispondere alle domande del senatore Merzagora. Anzitutto confermo la mia informazione secondo cui vi sarebbero 30 o 35 funzionari che ricadrebbero nelle condizioni previste nell'articolo 17. In secondo luogo, circa le ragioni per le quali il Ministero intenderebbe liberarsi di questi funzionari, esse stanno nel fatto che il Consiglio di Stato a suo tempo aveva immesso nuovamente nelle loro funzioni funzionari dimessi per varie ragioni successivamente al 1944, i quali ora vengono a trovarsi in soprannumero rispetto all'organico del Ministero degli esteri, poichè evidentemente, nel periodo in cui essi erano collocati a riposo, i loro posti erano stati riempiti secondo i normali avanzamenti di carriera. Il Ministero si trova ora costretto a ripristinare la situazione normale degli organici, e lo fa attraverso l'articolo 17.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo anzitutto respingere con fermezza in via di principio alcune argomentazioni del senatore Reale, perchè non è tollerabile che si ponga, e tanto meno si accetti, come esclusivo dell'Amministrazione statale uno stato di cose che entro certi limiti appare umano, e peraltro involge un problema comune a tutte le attività nostre nei vari settori della vita sociale. Ma la verità è un'altra. Nella specie, vorrei osservare che ormai da vari anni, attraverso una serie di iniziative legislative, cerchiamo di superare, nei limiti del possibile, quello che si potrebbe chiamare il pericolo dell'arbitrio, introducendo le garanzie della legge nell'operato dell'Amministrazione. Questo sia ben chiaro. E debbo dire che personalmente, nel periodo nel quale sovrintendo al personale in assenza del collega Brusasca, avendo avuto modo di presiedere ad almeno tre riunioni di Commissioni di avanzamento, posso attestare quanto siano state laboriose le indagini svolte per arrivare a possibili criteri di giustizia al di fuori e al di sopra di ogni presunto *clan*.

Veniamo al merito della norma. Mi pare che parecchi componenti della Commissione abbiano svolto autorevoli interventi, centrando il problema. Cosa vuole la disposizione dell'articolo 17? Lo hanno detto i senatori Molè, Lucifero, Merzagora ed altri: la selezione, il mi-

glioramento e la circolazione, secondo i fini propri di ogni sana amministrazione. Perchè nell'ordinamento precedente mancava la norma proposta? Perchè il movimento era affidato al criterio generale del collocamento a riposo per motivi di servizio, provvedimento oggi circoscritto alla sola ipotesi prevista nell'articolo 16 del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Ecco perchè debbo in parte dissentire da quanto ha detto il senatore Schiavone, dal momento che l'ordinamento speciale si sovrappone all'ordinamento generale, cosicchè la norma generale del collocamento per motivo di servizio trova, nell'ambito dell'ordinamento diplomatico-consolare, una particolare disciplina. Con l'articolo 16 abbiamo approvato il collocamento a riposo per ragioni di servizio, accompagnando il provvedimento con determinate garanzie, nei riguardi dei funzionari di grado superiore al 6°. Ed ecco sorgere il problema dell'articolo 17: come garantiremo la circolazione delle élites, in una fase in cui dobbiamo mirare alla ripresa di questo ramo fondamentale dell'Amministrazione, nei riguardi dei funzionari inferiori al grado 6°, senza uno speciale strumento legislativo? Di qui la necessità della norma. E la norma, quale è stata elaborata nel progetto, fu decisa dopo ampi dibattiti e approfonditi studi, svoltisi nell'ambito del Ministero, mentre l'attuale discussione in sede di Commissione parlamentare non fa che dimostrare la necessità di una soluzione del problema in via legislativa.

Debbo aggiungere che l'articolo non fu introdotto perchè avesse un valore retroattivo, bensì per l'avvenire. E inoltre posso dichiarare che esso, per quanto a me consta, non ha alcun significato specifico, occasionale e contingente, bensì deve valere come norma di carattere permanente.

Non si può parlare di retroattività nel senso giuridico, perchè, senatore Lucifero, la norma è retroattiva quando tocca diritti quesiti e non quando regola legittime aspettative, sorte secondo una legge che disciplina un rapporto di pubblico interesse, come quello del funzionario statale, per cui sono decisive le sopravvenienti ragioni di pubblico interesse. Mutando la legge, muta il presupposto al quale si collegava la legittima aspettativa.

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

24ª RIUNIONE (18 gennaio 1951)

MOLÈ ENRICO. Tuttavia quando si riferiscono legittime aspettative, si suole ricorrere a norme transitorie.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Comunque non si tratta di retroattività nel senso tecnico.

Infine desidero eliminare un problema di ordine morale, sollevato sul finire dell'ultima riunione. Ho svolto delle indagini da cui mi risulta che la norma non ha in alcuna maniera caratteri di soggettività. E di questo si potrà ancora parlare, se occorresse, a proposito dell'eventuale norma transitoria che si è da taluno ventilata. L'articolo in parola ha però una propria ragione di essere, e viene incontro a determinate esigenze dell'Amministrazione degli affari esteri, esigenze che è conveniente che siano soddisfatte.

Vengo all'emendamento proposto dal senatore Persico. L'inserimento del parere vincolante del Consiglio di Stato costituisce un punto delicato. Il Consiglio di Stato ha una sua normale funzione di controllo giurisdizionale e di consulenza amministrativa in casi singoli per i quali la tecnica suggerisca all'Amministratore di deferire il problema al parere del Consiglio di Stato. Ma si tratta sempre, salvo casi eccezionali, di pareri, non di decisioni vincolanti.

PERSICO. Vi sono anche pareri vincolanti.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono casi eccezionali e ben individuati, poichè l'Amministrazione normalmente si riserva la decisione ultima. E questo costituisce, come ha osservato giustamente il senatore Lucifero, una forma di tutela, poichè vi può essere sempre come ultima istanza un ricorso al Consiglio di Stato, ricorso inammissibile nel caso che questo organo abbia già espresso la sua volontà, in una determinata questione, con carattere vincolante.

Onorevoli senatori, siamo in presenza di una attività amministrativa, e nel corso di essa, dovrebbe inserirsi l'attività di un altro organo dello Stato, istituzionalmente destinato a diversa funzione, giurisdizionale o consultiva. Quando il parere di un organo consultivo, anche se obbligatorio, si trasforma in vincolante, noi sappiamo che la dottrina considera tale manifestazione non più come parere, bensì come controllo. Noi verremmo all'inserimento normale

di organo ultroneo, istituzionalmente destinato a diversa funzione, in una funzione permanente dell'amministrazione dello Stato.

Avrei quindi nei riguardi dell'emendamento Persico forti perplessità di principio, poichè si tratterebbe di una vera e propria norma anomala, non necessaria dal momento che vi sono già sufficienti remore costituite dagli accertamenti che l'organo amministrativo dovrà svolgere sulla idoneità del funzionario, lungo un decennio, prima della decisione sul suo collocamento a riposo.

PERSICO. Anche l'articolo 17 contiene una norma anomala.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi si consenta, senatore Persico, di pensare che non si tratta di una norma anomala, se è vero che l'articolo 17, come d'altra parte l'articolo 16 sul quale non sono state fatte obiezioni, può soddisfare egregiamente a quelle esigenze di selezione e di miglioramento dell'Amministrazione che furono bene sottolineate dal senatore Merzagora. Tutt'al più mi domandavo e in mera ipotesi se non fosse opportuno un prolungamento del termine, per esempio, da dieci a dodici anni.

In conclusione, mi pare di aver risposto ai vari quesiti sollevati. Ripeto: la norma è necessaria per rispondere ad esigenze di carattere oggettivo. Essa contiene inoltre sufficienti garanzie. D'altra parte, ragioni di principio e di opportunità sconsigliano l'intervento vincolante del Consiglio di Stato.

Non mi pare che si possa parlare di retroattività giuridicamente intesa, e anche ciò vada ad integrazione di quanto ho già dichiarato alla fine dell'ultima riunione.

Infine osservo che nemmeno l'inserimento di una norma transitoria mi lascerebbe soddisfatto, perchè essa perpetuerebbe, in una legge che rappresenta una fase di rinascita da un periodo turbato della nostra vita nazionale, in una legge che deve essere proiettata verso l'avvenire con caratteri di organicità e di normalità, una disposizione eccezionale, la quale limiterebbe l'efficacia, richiamandosi a periodi superati della nostra vita nazionale. Ciò che contrasterebbe col carattere di normalità, del quale ho voluto qui riaffermare il significato.

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

24^a RIUNIONE (18 gennaio 1951)

LUCIFERO. Presento formalmente il seguente articolo aggiuntivo, da inserirsi dopo il 17: « I funzionari che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 17, non potranno essere collocati a riposo, qualora non abbiano conseguito l'idoneità a norma di quanto è disposto dai capoversi quarto e quinto dell'articolo 13 ».

MOLÈ ENRICO. Proporrei il seguente emendamento aggiuntivo: dopo le parole: « nello stesso grado », aggiungere, al primo comma dell'articolo 17 le altre: « computati dal 1945 ».

PRESIDENTE. Vi sono tre proposte: una soppressiva dell'intero articolo 17, presentata dal senatore Lucifero e dal senatore Reale Eugenio. La seconda modificativa, del senatore Persico. La terza del senatore Schiavone, circa la retroattività dell'articolo 17.

Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione la proposta del senatore Lucifero tendente a sopprimere puramente e semplicemente l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

MOLÈ ENRICO. Prima che si proceda ad altra votazione desidero far presente che alcuni colleghi, qualora non venisse approvato l'emendamento relativo al decorso del tempo, ripiegherebbero sull'emendamento proposto dal senatore Persico. Sarebbe quindi opportuno votare prima l'emendamento che stabilisce che il decorso del tempo è fissato al 1945.

TESSITORI. Prima che si voti l'emendamento del senatore Molè voglio proporre un emendamento al quale forse lo stesso onorevole Molè potrà aderire. Egli si preoccupa infatti che, nel decorso di dieci anni, taluni funzionari, per motivi di emergenza per i quali non siano stati indetti gli esami di promozione, per motivi politici o per determinati criteri che seguiva il passato regime, siano sempre rimasti allo stesso grado senza poter ottenere la promozione. Io propongo pertanto questo emendamento aggiuntivo al secondo periodo del primo comma: « Essa non si applica nemmeno a quei funzionari che, nei dieci anni, non abbiano potuto avere l'esame di promozione per motivi indipendenti ed estranei alla loro volontà ».

LUCIFERO. Non esistevano esami allora.

TESSITORI. Io ho inteso di esprimere il concetto; l'emendamento può essere modificato.

PARRI. L'emendamento del senatore Molè propone di chiudere completamente il periodo fino al 1945 e di cominciare il decorso dei dieci anni dal 1945 per eliminare ogni ragione di contrasto.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'emendamento aggiuntivo firmato dal senatore Parri è il seguente: « Disposizione transitoria. Il periodo di dieci anni di cui all'articolo 17 avrà decorrenza a partire dal 26 aprile 1945 ».

SANNA RANDACCIO. Cosa si propone questo emendamento? Esso vuole scartare la possibilità che si possa tener conto di un periodo nel quale c'è presunzione di interferenza politica. Io trovo che sotto questo profilo è più stringente l'emendamento presentato dal collega Lucifero perchè, indipendentemente da qualunque questione di interferenza politica, esso dice che si vuole una disposizione che stabilisca che coloro che non hanno potuto sostenere l'esame e non sono stati promossi nel corso dei dieci anni possono essere eliminati.

LUCIFERO. Il mio emendamento intende stabilire che tutti coloro i quali si trovano nelle condizioni volute dall'articolo 17, cioè hanno dieci anni di permanenza nel grado, e non abbiano sostenuto l'esame — perchè l'esame non esisteva o perchè non si poteva dare — non possano essere mandati a casa se prima non hanno sostenuto questo esame.

Per coloro poi che non abbiano voluto sostenere l'esame, o che pur avendolo sostenuto non hanno ottenuto l'idoneità, valgono le norme dell'articolo 17. Invece coloro che daranno l'esame e saranno considerati idonei beneficieranno della norma dell'articolo 17, e non potranno essere mandati a riposo.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo fare una sola obiezione. Il senatore Lucifero fa riferimento all'articolo 13 ed agli esami ivi previsti. Senonchè gli esami ivi previsti concernono un momento specifico e ben determinato, e cioè la promozione dal grado 7° al grado 6°. Come si fa ad applicare questo momento specifico ad un ipotesi che è molto più larga?

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

24ª RIUNIONE (18 gennaio 1951)

LUCIFERO. I funzionari dei gradi inferiori hanno già un articolo che li sistema.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento proposto dal senatore Parri, che rileggo: « Disposizione transitoria. Il periodo di dieci anni di cui all'articolo 17 avrà decorrenza a partire dal 26 aprile 1945 ».

LUCIFERO. Propongo un emendamento all'emendamento, propongo cioè che in luogo delle parole « 26 aprile 1945 » si pongano le altre « 1º gennaio 1948 ».

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non accetto queste proposte, pur sentendo l'esigenza che le ha mosse, esigenza che credo assolutamente soddisfatta in via concreta, per quanto mi è stato possibile accertare. Infatti fermarci al 1943 o alla data solenne del 26 aprile 1945, o adottare altra data successiva, mi determina tali perplessità che francamente non riuscirei a superarle in piena tranquillità. Inoltre io vorrei che si adottasse, per quanto possibile, un criterio qualitativo anziché quantitativo, e cioè un criterio giuridico. Mi sembra che l'emendamento proposto dal senatore Tessitori si avvicini di più all'esigenza da me prospettata.

MOLÈ ENRICO. Io potrei anche accettare l'emendamento del senatore Tessitori, ma mi sembra che la sua ampiezza potrebbe produrre confusione. Invece l'emendamento Parri introduce un criterio obiettivo ed esatto.

TESSITORI. Osservo al senatore Molè che ho cercato di venire incontro all'esigenza sua e del collega Parri. Il criterio fissato dall'emendamento Parri è senza dubbio molto più semplice e risolve tutte le difficoltà. Ma, per essere eccessivamente drastico, può anche colpire chi non dovrebbe essere colpito. Mi sembra pertanto che possa essere accolto il mio emendamento in questa nuova formulazione: aggiungere, dopo il secondo periodo del primo comma, il seguente: « Essa non si applica nemmeno a quei funzionari che nei dieci anni anteriori alla data di applicazione della presente legge non abbiano conseguito l'avanzamento per motivi indipendenti ed estranei alla loro volontà ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare pongo in votazione l'emendamento del senatore Parri, del quale ho già dato lettura, in

quanto esso è più radicale degli altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo ai colleghi che l'emendamento Parri dovrà essere posto nel disegno di legge come norma transitoria. Rimane soltanto l'emendamento del senatore Persico il quale ha proposto, nel primo comma dell'articolo 17 di sostituire alle parole « sentito il Consiglio di Stato » le altre « su parere conforme del Consiglio di Stato ».

Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Persico tendente a sostituire nel primo comma dell'articolo 17 alle parole « sentito il Consiglio di Stato » le altre « su parere conforme del Consiglio di Stato ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 17.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per ragioni di coordinamento con l'articolo 16, la Sottocommissione propone che il secondo comma venga modificato come segue: « Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza previsto dal regio decreto 11 aprile 1926, n. 857 ».

Chi approva questo secondo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 17, che risulta così formulato:

« I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, dopo dieci anni di servizio effettivamente prestato nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7º che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di promozione al grado 6º.

« Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza previsto dal regio decreto 11 aprile 1926, n. 857 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 18.

Ai fini del trattamento di quiescenza, è sopravvalutato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza del territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano o possono aver determinato.

Tale aumento si calcola solo dopo un anno di permanenza ininterrotta nelle sedi di cui al precedente comma.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di dette residenze.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato ad una prossima seduta.

La riunione termina alle ore 12,55.